



Prot. n. 15615 del 16.11.2018

## PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 155 del 16.11.2018

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATO IN MONTEGIORGIO IN LOCALITA' C.DA CARDINALE - FOGLIO 40 PARTIGIELLA 464.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, comma 5 riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, al fine di tutelare ".....in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**VISTA** la nota del servizio di Polizia Municipale del 12.11.2018 prot. n. 15347, con la quale è stato accertato che nell'area sita in Montegiorgio in C.da Cardinale nella frazione Monteverde all'interno della particella n. 464 del Foglio 40 di proprietà della sig. Tartufoli Eleonora è stato rinvenuto materiale vario quale parte di copertura in lamiera, pali in legno, porzioni in eternit in evidente stato di abbandono.

**PRESO ATTO** che la proprietà distinta in catasto al foglio 40 con la particella 464, all'interno della quale è posto il materiale abbandonato risulta di proprietà della sig.ra Tartufoli Eleonora, nata in Ascoli Piceno (AP) il 14.01.1991 e residente in Castel di Lama in via Adige, 94;

**RITENUTO** che la presenza dell'amianto nell'area in questione necessita di una azione amministrativa di controllo e di verifica in quanto la vigilanza sanitaria e la salute dei cittadini è alla base dell'azione amministrativa quale bene Costituzionalmente tutelato all'art.lo 32;

**RILEVATO** altresì che lo stato del materiale abbandonato nell'area di Sua proprietà è configurabile come rifiuto ai sensi del D.lgs 152/2006 art.lo 183 e rappresenta una condizione di degrado e di decoro pubblico non tollerabile;

**ACCERTATO** che l'amianto presente nell'area può causare un rischio di dispersione delle fibre di amianto nell'ambiente, eziologicamente ed essenzialmente riconducibile allo stato di conservazione, alla friabilità e all'estensione dei pannelli, per di più collocati in area aperta in adiacenza con aree pubbliche;

**ATTESO** che i rischi per la salute pubblica che il perdurare di tale situazione potrebbe aggravarsi con il tempo e presentano i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità nonché di urgenza, intesa come impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il profilo di rischio deriva anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività;



**ATTESO**, con specifico riguardo al caso in esame, la sussistenza ed attualità in concreto del presupposto del danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, anche in ragione del pericolo di un peggioramento delle condizioni sopra descritte;

**RITENUTO** che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordinando alla proprietaria dell'area sig.ra Tartufoli Eleonora nata in Ascoli Piceno il 14.01.1991 e residente in Castel di Lama in via Adige, 94;

**CONSIDERATO** che al fine di contemperare l'urgenza dell'opera di messa in sicurezza con la necessità di concludere gli stessi entro un termine congruo e tecnicamente proporzionato si ritiene congruo assegnare un termine massimo di giorni 15 per l'avvio delle operazioni di bonifica e di giorni 30 per la esecuzione e conclusione dell'intervento;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**RITENUTO**, altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistendo ragione di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della L.241/90 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la vigente normativa nazionale legge n. 257 del 27.03.1992, D.M. 06.09.1994 nonché le disposizioni adottate dalla regione Marche D.G.R. 30.12.1997 n. 3496 e ss.mm.ii, D.D. S.San 30.1.2003 n. 33 in materia di amianto;

**per tutto quanto sopra esposto e motivato,**

**con la presente**

## **ORDINA**

**Ai sensi della normativa sopra richiamata e qui data per integralmente riportata alla sig. ra**

**- TARTUFOLI ELEONORA** nata in Ascoli Piceno il 14.01.1991 e residente in Castel di Lama in via Adige, 94

- 1) DI PROVVEDERE**, immediatamente e comunque non oltre giorni quindici (15gg) dalla data di notifica della presente ordinanza alle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e rimozione del materiale presente nell'area sita in Montegiorgio in C.da Cardinale. Relativamente alle lastre di eternit presenti si dovrà provvedere allo smaltimento attraverso ditte specializzate e secondo le modalità dettate dal D.M. 06.09.1994 previa predisposizione di un adeguato piano di lavoro da sottoporre alle autorità competenti;
- 2) DI STABILIRE** che l'intervento di bonifica dovrà essere concluso entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni;

## **COMUNICA**

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

## **DISPONE**

Copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. ARPA Marche Dipartimento di Fermo C.da Campiglione 63900- Fermo-
2. All'ASUR Area Vasta n. 4 con sede in Via Zeppilli -Fermo-
3. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-



# COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo  
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTI

L'Ufficio di Polizia Municipale , effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

## AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 257/1992, costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO

Michele Orsini

